

REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TITOLO I – DEFINIZIONI

Art.1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività ;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida le gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'A. C.;
- per impianto senza importanza cittadina, quello il cui conto di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l'importo che l' A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto minore;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all' A.C o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art.2 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti locali, enti pubblici, istituti scolastici, etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volte a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

Ai sensi dell'art.90 comma 24 della legge 289 del 27/12/2002, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è garantito sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, agli utenti singoli, agli enti di promozione sportiva e alle società o associazioni sportive.

Il Comune aderisce alla dichiarazione del Panathlon sull'Etica nello sport giovanile (Carta di Gand)

I servizi sportivi costituiscono articolazione di servizi sociali resi ai cittadini. I servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.

Il Comune riconosce il diritto di gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e

prevedendo la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art.3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di importanza cittadina e impianti minori.

Sono impianti comunali di importanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina, possono ospitare gare di livello nazionale e internazionale assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Gli impianti sportivi di importanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati quali impianti comunali di importanza cittadina i seguenti impianti:

- Stadio comunale “Rocco perriello”
- Polivalente “Palaercole”
- Polivalente “Palaolimpia”

Sono invece individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli istituti scolastici di proprietà comunale:

- Pista di pattinaggio, campi da tennis e calcio di via tristano
- Campi di calcetto via Umbria
- Pista di pattinaggio “Via Puglia”
- Bocciodromo comunale piazza Aldo Moro

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività ludico-amatoriali, utilizzabile liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Art.4 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico e di promozione turistica.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi, delle scuole, delle associazioni e di soggetti privati che svolgono attività sportive e non definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;

- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- le attività di promozione turistica.

Art.5 – QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta comunale;
- i Dirigenti

Art.6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli interessi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;

Art.7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e gli organi che svolgono attività sportive e non in ordine: a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento; b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente regolamento.
- Determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.
- Approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina.
- L'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

Art.8 – COMPETENZE DEI DIRIGENTI

Spetta ai dirigenti:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica e per le attività anche non sportive secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 9, 10 e 11 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- autorizzare l'uso degli impianti sportivi;
- stipulare convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

Art.9 – CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. Il Dirigente Scolastico, ha l'obbligo di comunicare il calendario delle attività scolastiche all'interno dell'impianto per ogni anno scolastico.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

Art.10 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modello unico predisposto dalla A.C nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal regolamento.

La domanda va presentata entro il **31 AGOSTO** di ogni anno per la stagione sportiva successiva.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale e regionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
- Società che certificano, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica.

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna

tipologia di sport.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla data fissata per l'assegnazione annuale di cui sopra, da fare pervenire almeno 15 giorni prima della data per la quale si chiede l'utilizzo dell'impianto, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federali che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federali, privilegiando quelle fissate per la categoria superiore, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Art.11 – MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari, a tale fine individueranno le forme per tale scopo, nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l'ausilio dei gestori.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi dovuti alla loro condotta durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione comunale o provinciale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti a fornire, dandone copia al Comune, di adeguata polizza RC, valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

La AC non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e dei Palazzetti;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso agli impianti;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art.12 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art.13 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia

Art.14 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con anticipo di almeno 15 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art.15 – SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla AC e/o dell'Istituto scolastiche cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti la AC o l'Istituto scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art.16 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste all'**Art.11**, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire e pretendere a qualsiasi titolo.

Art.17 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, etc.

Art.18 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il servizio patrimonio.

TITOLO III CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art.19 – FORME DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in forma diretta o indiretta.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti di importanza cittadina e impianti minori;

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sulla base delle previsioni del piano delle Opere Pubbliche si può ricorrere a contratti di finanza di progetto, per completare o migliorare gli impianti sportivi da parte di privati che successivamente li gestiranno.

Art.20 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI MINORI

La gestione di impianti minori, cioè impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi delle seguenti priorità:

- soggetti che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- soggetti che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili ed anziani;
- soggetti che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- soggetti che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi-

L'atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del Gestore) e straordinaria (a carico del Comune).

La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di 2 anni, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 10 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti, che preventivamente hanno quantificato le spese di investimento da scomputare.

Art.21 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI IMPORTANZA CITTADINA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di importanza cittadina, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze, dei consumi e pulizia locali;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- riserva di alcune giornate a disposizione del Comune.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione di suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- La durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminante specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, fatto salvo il pagamento relativa imposta prevista dalla normativa vigente al Comune, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Art.22 – CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relativamente alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa del concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art.23 – REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui gli art.20-21 sono revocate dalla A. C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la

- salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate nell'**art.20** del presente regolamento.

Art.24 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

Art.25 – RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.

Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.

Il concessionario dovrà consegnare il piano degli spazi pubblicitari che dovrà essere approvato dal Dirigente del 3° Settore.

I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.

Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi individuati, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

TITOLO IV – TARIFFE

Art.26 – DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. allenamenti)
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare e attività di promozione turistica)
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti nella misura del 5% (sia per gare sportive quanto per tutti gli altri tipi di manifestazioni previste nel presente Regolamento).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologia di utilizzo e in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

E' possibile prevedere esoneri per e riduzioni a vantaggio di attività giovanili che prevedono programmi di facilitazioni per le fasce più deboli.

Art.27 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento anticipato delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Il servizio di custodia e vigilanza e pulizia di tali palestre fa capo al Dirigente Scolastico, che può delegare il Comune, con apposito accordo.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti, la cui entità sarà determinata dal Dirigente competente.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa il luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art.28 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito, dopo averne verificata la disponibilità, alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei giochi sportivi studenteschi.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente/Associazione/Federazione/Privato richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificandone il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo dei beneficiari.

Art.29 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento assume efficacia dopo l'approvazione dell'organo competente e la sua pubblicazione all'Albo On-Line del Comune di Policoro.